COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO AFFARI DI GIUSTIZIA

LXXIX.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 GENNAIO 1958

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TOSATO

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

MACRELLI ed altri: Norme relative alle autenticazioni delle dichiarazioni e dei motivi di impugnazione in materia processuale penale (2902) 743

PRESIDENTE 743, 745, 746, 748

MURDACA, *Relatore* 743, 745, 748

FODERARO. 745

BERLINGUER 746

CAPALOZZA 746

COLITTO 746

DEGLI OCCHI 747

PREZIOSI 747

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 747

MACRELLI 748

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

Sistemazione degli amanuensi giudiziari assunti a norma dell'articolo 99 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745 (2850) 748

PRESIDENTE 748, 749

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 748, 749

RICCIO STEFANO 748

BERLINGUER 749

PETRILLI 749

Votazione segreta:

PRESIDENTE 752

La seduta comincia alle 17,20.

CACCURI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Macrelli ed altri: Norme relative alle autenticazioni delle dichiarazioni e dei motivi di impugnazione in materia processuale penale (2902).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge Macrelli ed altri: « Norme relative alle autenticazioni delle dichiarazioni e dei motivi di impugnazione in materia processuale penale ».

Il relatore, onorevole Murdaca, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MURDACA, *Relatore*. Come i colleghi ricorderanno, con le modifiche apportate al codice di procedura penale dalla legge 18 giugno 1955, n. 517, è stata data facoltà di trasmettere col mezzo di raccomandata spedita nel prescritto termine tanto le dichiarazioni quanto i motivi di impugnazione. Precisamente all'articolo 198 del Codice di procedura penale, modificato con l'articolo 5 della legge n. 517, si diceva: « La parte ed i difensori possono proporre la impugnazione con dichiarazione scritta da trasmettersi con mezzo di raccomandata o del telegrafo al cancelliere predetto, il quale, dopo avervi apposto l'indicazione del

giorno in cui la riceve e la propria sottoscrizione, la unisce agli atti del procedimento ». Un'identica disposizione è riportata all'articolo 201 del predetto Codice modificato con l'articolo 7 della legge n. 517 per dar modo alle parti ed ai difensori di trasmettere i motivi di impugnazione col mezzo della raccomandata. Per l'applicazione di queste modifiche sono state emesse delle norme di applicazione transitorie e di coordinamento pubblicate sulla *Gazzetta ufficiale* del 18 agosto 1955. L'articolo 5 di tali norme dice precisamente così. « La sottoscrizione della dichiarazione di impugnazione fatta a termini del primo capoverso dell'articolo 198 del codice di procedura penale e la sottoscrizione della enunciazione dei motivi di impugnazione fatta ai termini del terzo capoverso dell'articolo 201 » (che tratta della trasmissione dei motivi e non della dichiarazione di impugnazione) « del codice predetto devono essere autenticate da un notaio ovvero dal sindaco o dal giudice conciliatore del luogo La autenticazione consiste nella attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza ».

Cosa è avvenuto nella pratica? Che sono state trasmesse delle dichiarazioni e dei motivi di impugnazione al cancelliere del giudice che aveva emesso il provvedimento con questo nuovo mezzo stabilito dalle nuove norme della procedura penale: ma in calce alla firma della parte o del difensore molti notai e molti sindaci od ufficiali giudiziari delegati ad autenticare la firma del proponente, del dichiarante o di colui che ha esteso i motivi non hanno apposto il « visto per autentica della firma apposta in mia presenza » come è detto in questa precisa norma dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1955 sulle norme transitorie di coordinamento e come è prescritto del resto dall'articolo 2703 del codice civile. Di guisa che la Cassazione specialmente si è trovata di fronte a questa irregolarità di forma per cui ha dichiarato molti ricorsi (ed alcune Corti d'appello molti appelli) inamimssibili appunto per questa mancanza della formula « apposta alla mia presenza ». Donde la proposta di legge di iniziativa parlamentare dei deputati Macrelli, Formichella e Villelli. Con essa anzitutto si cerca di ovviare agli inconvenienti che si sono verificati e che in alcuni casi in verità sono molto gravi: vi sono stati dei ricorsi avverso sentenze gravissime (qualcuna anche di ergastolo) che sono stati dichiarati inammissibile appunto per questa mancanza di apposizione della autenticazione attestante la presenza di colui che sottoscriveva la dichiarazione dei motivi. Si cerca quindi con gli articoli 1, 2 e 3 della proposta di modificare questo stato di cose affermando che, dato che queste inammissibilità sono state pronunciate non con una sentenza in dibattimento ma soltanto con delle ordinanze del giudice che avrebbe ricevuto la dichiarazione o i motivi, queste ordinanze debbano essere ritenute revocabili e che il difensore o la parte interessata entro un dato termine possa con una istanza far rivivere i motivi o la dichiarazione della impugnazione e poter essere esaminata nel merito la questione che pende davanti al giudice che aveva dichiarato questa inammissibilità.

È inutile leggere adesso il testo dell'articolo 1, che potremo analizzare quando esamineremo gli articoli dettagliatamente, ma la sostanza è questa.

Che cosa ha da osservare il relatore? Credo che sul concetto non si debba e possa osservare nulla se non esprimere un parere favorevole su questo che è stato lo spirito animatore della proposta di legge. Però, per quanto riguarda l'applicazione, io vorrei fare qualche osservazione per cercare di semplificare maggiormente la procedura della presentazione di queste dichiarazioni e dei motivi di impugnazione. Come si potrebbe fare? Io ritengo che i metodi possano essere diversi. Anzitutto dare facoltà alla parte od al difensore di presentare la dichiarazione e i motivi della impugnazione nella cancelleria della pretura del mandamento dove ha la residenza la parte o dove ha lo studio il difensore. Un analogo sistema, come il presidente ed i colleghi sanno, è adottato per i provvedimenti emessi in contumacia delle parti. la parte ha il diritto di proporre l'impugnazione nella sede della cancelleria dove le è stato notificato il provvedimento o presso (ipotesi un poco straordinaria) l'agente consolare, se si trova la parte all'estero, dove è stato notificato il provvedimento. Credo che questa agevolazione di poter presentare i motivi con un simile sistema possa giovare a tutte le parti e credo che non presenti alcun danno. Mi parrebbe un sistema di maggior garanzia, più ortodosso, più ufficiale di quel che non sia la spedizione a mezzo raccomandata al cancelliere del giudice che ha emesso il provvedimento. Anzitutto mi parrebbe più semplificata e più formalizzata la presentazione; e d'altro canto si ovvierebbe a quell'inconveniente, che noi avvocati abbiamo riscontrato nella pratica, di dover andare a cercare il notaio o il sindaco o il segretario del consiglio dell'ordine. È più semplice e più facile recarsi alla cancelleria della pretura e

presentare la dichiarazione o i motivi di impugnazione.

Un secondo sistema potrebbe essere quello di abolire l'autenticazione della firma. Mi pare che si tratti di una idea ragionevole e che non dovrebbe dar luogo ad inconvenienti, come hanno convenuto i colleghi della Commissione cui l'avevo privatamente sottoposta, mentre toglierebbe qualsiasi impiccio, formalità e fastidio per la parti ed i difensori. Nessuno ha infatti interesse ad inviare una dichiarazione di ricorso o di appello nell'interesse di un altro imputato, e nessun difensore credo abbia interesse (salvo un caso su 10 mila di dispetto, il che poi si potrebbe sempre scoprire) di mandare dei motivi di impugnazione al cancelliere del giudice che ha emesso il provvedimento tramite posta se non avesse interesse di farlo. Insomma, non credo ci sia un avvocato che voglia sostituirsi ad un altro per avanzare dei motivi di impugnazione a nome di un altro.

FODERARO. L'avversario potrebbe mandare dei motivi generici per far dichiarare improponibile l'impugnazione dal giudice!

MURDACA, *Relatore*. Non farebbe nulla. Ci sarebbe, infatti, il termine per il difensore entro il quale potrebbe mandare i motivi di impugnazione. Comunque, questi sono due sistemi che potrebbero portare ad una semplificazione delle norme in base alla riforma dell'agosto 1955. Un terzo sistema è quello che mi pare proponga il collega nella terza parte di questa proposta di legge, all'articolo 3 e cioè che non ci sia bisogno dell'autentica formale « apposta alla mia presenza ».

S'intende che la firma di un avvocato del collegio o del segretario del consiglio dell'ordine sia ben nota e, quindi, nulla di male vi sarebbe se il segretario apponesse l'autentica senza la presenza del difensore, quando sia stata portata la dichiarazione di motivi dal segretario, per esempio, dello studio legale. Ma questo sistema urterebbe contro il principio generale delle autenticazioni delle firme di cui all'articolo 2703 del codice civile. È stato per questo motivo che la legge 517 con le norme transitorie di coordinamento si rifece a questa apposizione alla presenza del sottoscrivente, appunto per aderire al concetto espresso dall'articolo 2073 del codice civile, già citato.

In verità, non ho preferenza in modo specifico in ordine ad uno dei tre sistemi che ho indicato. Desidero, perciò, ascoltare da parte dei componenti della Commissione quale sia da considerare preferibile tra questi tre sistemi. Dopo di che, penso, si potrebbero stilare taluni emendamenti formali alla proposta di legge in discussione.

PRESIDENTE. Dalla relazione dell'onorevole Murdaca, se bene ho compreso, risulta che le questioni da risolvere, in sostanza, siano due. La prima relativa alla modifica dell'articolo 2703 del codice civile e all'articolo 5 del decreto presidenziale 8 agosto 1955, in ordine alla autentica delle firme; l'altra subordinata relativa al problema che si riferisce alla possibilità di far rivivere le impugnazioni che sono state dichiarate irricevibili mediante ordinanza del magistrato. Riguardo a questa seconda questione, penso non sia che una via, cioè a dire la possibilità di procedere alla rimessione in termini in quanto né direttamente né indirettamente possiamo con un atto legislativo toccare l'emanazione di un atto giudiziario. Si tratta però di una questione secondaria e subordinata. La questione sostanziale è quella relativa alla modifica di queste norme che impongono quelle tali procedure che hanno dato luogo ai lamentati inconvenienti. Ecco perché mi domando innanzi tutto se l'onorevole Relatore abbia provveduto, in relazione alle varie ipotesi da lui prospettate, a stilare degli emendamenti in modo che la Commissione sia posta in grado di discutere su testi concreti.

MURDACA, *Relatore*. A questo è stato provveduto. Precisamente, se accediamo alla prima ipotesi che ho formulato, cioè quella della presentazione della dichiarazione dei motivi nella cancelleria della pretura del mandamento, dove ha residenza o la parte o il difensore, non vi è da portare modifica alcuna agli articoli 198 e 201. L'articolo 198, nella prima parte, dice infatti: « Salvo i casi eccettuati dalla legge, la dichiarazione di impugnazione è ricevuta dal cancelliere del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato ». Questa è la regola. Inoltre: « Le parti e i difensori possono proporre la impugnazione con dichiarazione scritta da trasmettere con raccomandata: per mezzo del telegrafo, eccetera ».

Questo comma verrebbe modificato nel senso che le parti e i difensori possono proporre impugnazione facendo la dichiarazione davanti al cancelliere della pretura del mandamento nel quale hanno residenza o lo studio legale o le parti medesime. In questo modo si ovvierebbe all'inconveniente. La stessa modifica si dovrebbe poi apportare all'articolo 201 dove si tratta dei motivi.

La seconda ipotesi si riferisce alla semplice soppressione della norma che prevede « l'apposizione della presenza del sottoscrivente ».

La terza soluzione sarebbe quella di conferire la facoltà di trasmettere senza autentica l'impugnazione e per fare ciò basterebbe sopprimere l'inciso relativo alla autentica medesima.

BERLINGUER. I colleghi sono stati già informati della situazione in cui ci siamo venuti a trovare tutti e specialmente le parti. Situazione incresciosa perché durante il primo periodo della applicazione delle norme modificatrici la Cassazione non aveva formulato nessuno rilievo rispetto ai motivi inviati per posta con firma munita di autenticazione. In mancanza, però, dell'inciso relativo alla firma nel senso che essa era stata apposta in un periodo successivo si è avuta una giurisprudenza diversa. Vero è che ci sono stati più di mille ricorsi e di ciò dobbiamo darne atto alla Cassazione che, con la sua particolare sensibilità, li ha sospesi. Stamane, e scusate se mi permetto di scendere ad un caso personale, mi è capitato...

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Berlinguer, se la interrompo, ma poiché si tratta qui di dare una impostazione di carattere generale alla proposta di legge in esame e poiché abbiamo un tempo assai limitato, la pregherei cortesemente di volere esporre con la maggiore concisione e stringatezza il suo pensiero. Di ciò le chiedo ancora scusa.

BERLINGUER. D'accordo, signor Presidente. Arrivo al dunque. Pensavo che fosse possibile ovviare a tutte queste formalità adottando il sistema semplice di sopprimere ogni forma di autenticazione in quanto, praticamente, non credo che possa verificarsi il caso che un qualsiasi avvocato, sia pure animato da intenzioni truffaldine, possa pensare di trasmettere motivi di ricorso o di appello con una firma falsa. Ciò, a parte tutto, non risulterebbe per lui di nessuna utilità. Pertanto, credo che la formula migliore sia quella già prospettata dal Relatore che, peraltro, trova analogia con l'ultimo comma dell'articolo 198 il quale reca il seguente titolo: « Ricezione della dichiarazione ». Nell'ultimo comma di questo stesso articolo si stabilisce, poi, che le parti private hanno diritto alla notificazione del provvedimento e possono, dopo l'avvenuta notificazione, fare delle dichiarazioni anche davanti al cancelliere del pretore del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui è stato emesso il provvedimento, oppure (caso questo assai più raro) dinanzi ad un agente consolare italiano all'estero.

Se concedessimo questa facoltà alle parti e ai difensori così come è concessa per la ricezione della dichiarazione, tutto sarebbe semplificato e nello stesso tempo si avrebbero le garanzie necessarie perché l'avvocato, cui è stato notificato il provvedimento, è sempre conosciuto dal cancelliere della pretura dove il provvedimento è stato emesso. Non solo, ma si tenga conto che il cancelliere è un pubblico ufficiale e che ciò dà un ulteriore crisma di legalità.

Per quanto riguarda la sanatoria sono d'accordo con quanto ha detto l'onorevole relatore. Vi prego di considerare che soltanto l'istituto della rimessione in termini esige una istanza di parte, che, in definitiva, danneggia soltanto quei poveri diavoli che non hanno un difensore di fiducia o coloro che dovrebbero compensare una dichiarazione per questa istanza di rimessione. Si tratta in genere di povera gente che ignora l'entrata in vigore della nuova legge e che rischia perciò di non potere usare questa istanza. Nè si tratta solo di casi secondari perché lo stesso collega Murdaca ha ricordato giustamente che si sono persino verificati casi di condanna all'ergastolo i quali potrebebro rientrare in questa fattispecie. E ciò è spiegabile ove si pensi che il detenuto deve mettersi in relazione con un avvocato in quanto egli, il più delle volte, non sa nemmeno compilare l'istanza, se pure abbia avuto notizia della sua entrata in vigore. Perché dobbiamo sacrificare proprio i più poveri e quelli che ripongono maggiori speranze in un esito favorevole alla loro causa? Lasciamo invece che si fissi d'ufficio l'udienza per tutte queste cause affinché possano essere discusse e decise.

CAPALOZZA. Faccio mie le considerazioni dell'onorevole Berlinguer e aggiungo soltanto che la norma relativa alla possibilità di presentare l'atto alla cancelleria della pretura esiste già e che, quindi, non si farebbe altro che applicare un principio generale di diritto.

COLITTO. Aderisco pienamente all'impostazione del presidente. Si tratta di risolvere un problema di carattere sostanziale, cioè occorre modificare due articoli; a seguito di queste modifiche, ci dobbiamo proporre il *quid agendum* nei confronti di coloro che non avessero osservato la norma. Per quanto riguarda la modifica dei due articoli, io ritengo che si debba estendere a questo caso la disposizione dell'articolo 198 del codice di procedura penale.

Ho delle perplessità circa la proposta di abolire l'autenticazione delle firme, perché il magistrato si potrebbe trovare di fronte a casi veramente insolubili. Supponiamo che la parte avversa abbia mandato il testo di un appello

malamente redatto e che il magistrato si affretti a dichiararlo inammissibile: in quale situazione si troverebbe il difensore? Pertanto, l'autenticazione a me pare indispensabile.

Per quanto riguarda la rimessione in termini che dalla modifica di queste norme si rende necessaria, penso che conseguentemente essa si debba fissare su un piano generale.

DEGLI OCCHI. Faccio osservare che al consiglio dell'ordine degli avvocati, gli avvocati sono conosciuti e conosciute sono le loro firme.

Devo dire con malinconia che si presenta urgente la disciplina della rimessione in termini. Tutte queste norme, che dovevano essere interpretate in senso generale, sono state intese in senso restrittivo. La Cassazione ha detto che la firma deve essere posta in presenza, il che non è nella legge, la quale parla di autentica. L'autentica è dunque necessaria.

Io non condivido poi l'ottimismo dell'onorevole Berlinguer. Di fronte all'immane lavoro della pretura di Milano, non mi sentirei di andare in cancelleria. La pretesa che la firma sia autenticata in presenza, è soltanto un modo per sabotare una norma.

PREZIOSI. Siamo tutti d'accordo che si debba riparare a queste gravi situazioni. Io vorrei citare dei casi nei quali si è dichiarato inammissibile un appello o un ricorso perché la sottoscrizione del difensore era stata autenticata dal notaio o dal segretario del consiglio dell'ordine degli avvocati con questa formulazione: « Visto per autenticazione ». Non si è osservato che tutto questo è stabilito nel titolo dell'articolo 2703 del codice civile: « Sottoscrizione autenticata ». Nel capoverso di quell'articolo si spiega in che cosa debba consistere l'autenticazione. Si tratta pertanto di riparare alla situazione che si è venuta a creare.

Concordo con quanto ha detto l'onorevole Berlinguer. Una semplice rimessione in termini è demandata non solo alla diligenza dei difensori ma alla conoscenza delle norme da parte di gente che non sempre può ricorrere all'avvocato.

Quanto al secondo quesito, aderisco alla prima proposta del Relatore, perché mi sembra la più semplice ed è quella che trova il suo fondamento in altri istituti del codice di procedura penale, come per esempio in quello della dichiarazione di impugnazione che si fa quando avviene la notifica di una sentenza a un imputato condannato in contumacia. Si tratta di esaminare la formulazione proposta dall'onorevole Murdaca, per vedere dove bisogna presentare la dichiarazione di appello o i motivi a sostegno dell'appello, nonché il luogo dove avviene la notifica della sentenza. Qui è già indicato il domicilio gradito dalle parti. La questione diventa più complessa quando si deve fare la dichiarazione di appello. Prendiamo, per esempio, una causa che si deve fare a Roma a carico di un imputato di Messina. Se questo imputato non produce la dichiarazione a Roma in quello stesso giorno, sarebbe costretto a rimanere, oppure dovrebbe ritornare a fare la dichiarazione entro tre giorni. Si tratta di un serio inconveniente. Io aderisco pertanto alla proposta Murdaca, nel senso di dare la possibilità di fare la dichiarazione di appello nel luogo ove la parte o il difensore si trova. Saranno così superati tutti gli inconvenienti lamentati finora.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Mi sembra che il problema centrale possa in questo momento trovare la migliore soluzione nella prima delle tre ipotesi prospettate dal Relatore. Dico « mi sembra » perché si dà spesso il caso che soluzioni che a un certo momento ci sembrano positive, a distanza di quindici giorni, non dico che non siano positive, ma lasciano vedere delle lacune, che possono anche risolversi in un danno non solo per il corso della giustizia ma anche per gli interessati. Quindi vorrei che gli emendamenti fossero stampati e distribuiti in modo che tutti potessimo esaminarli con una certa tranquillità. Questa è una prima considerazione.

La seconda considerazione riguarda il problema relativo alle sospensive attuate o ai provvedimenti dichiarati inammissibili. Qui abbiamo due norme la legge votata dal Parlamento e il decreto presidenziale 8 agosto 1955, n. 666. Quando parliamo di rimessione in termini in senso tecnico o in senso accomodatizio, noi dimentichiamo che il decreto presidenziale n. 666 aveva tolto quella posizione di equivoco che la legge votata dal Parlamento, estremamente generica, aveva lasciato. Di fatto vi sono situazioni incerte e sospese. Sul piano formale e anche sostanziale noi dovremmo dire che si può determinare una sanatoria solo per quelle situazioni che si sono create fra l'entrata in vigore della legge votata dal Parlamento e l'entrata in vigore del decreto presidenziale. Debbo dire, però, che se noi vogliamo condurre su un piano di giustizia delle situazioni che sono state di danno a certe persone, non dobbiamo poi avanzare obiezioni formali, anche se esatte. Noi dobbiamo quindi usare la massima attenzione nel formulare

il nostro emendamento e nel fissare i termini. Io credo comunque che non si può non tener conto di questi due termini l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del decreto presidenziale.

MACRELLI. È un margine molto relativo!

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. È piccolissimo. Facciamo dunque questo nuovo testo, distribuiamolo. Io vorrei che si tenesse presente la mia obiezione. Sono dispostissimo a superarla insieme alla Commissione, debbo ricordare però che l'obiezione esiste ed è di una certa serietà. Una via d'uscita ci sarebbe, ed è una sentenza della Corte costituzionale del 1957 che ha dichiarato quel decreto perfettamente costituzionale.

PRESIDENTE. Mi pare, per trarre una conclusione, che la Commissione sia concorde sull'opportunità della proposta di legge Macrelli. Si avverte soltanto la necessità di una qualche precisazione in ordine al suo contenuto. Per questo, l'onorevole Relatore è pregato di formulare taluni emendamenti, rispondenti all'orientamento espresso dalla Commissione, nel più breve tempo possibile.

MURDACA, *Relatore*. Credo che entro sabato prossimo sarò in grado di presentare il nuovo testo all'esame della Commissione.

PRESIDENTE Il seguito della discussione, pertanto, è rinviato alla prossima seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Cervone: Sistemazione degli amanuensi giudiziari assunti a norma dell'articolo 99 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 745. (2850).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge « Sistemazione degli amanuensi giudiziari assunti a norma dell'articolo 99 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 745 ».

Come la Commissione ricorda, nella seduta precedente l'esame di questa legge da parte della Commissione è stato sospeso per dar modo al Governo di studiare la proposta del deputato Breganze di aumentare a 1.200 il numero dei posti messi a concorso, previsti dalla proposta n. 2850 a 1.000 unità.

In merito, l'onorevole Sottosegretario darà alla Commissione comunicazione dell'indagine fatta dal Governo.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Sono stati compiuti studi molto approfonditi e calcoli infinitesimali per vedere se, attraverso le tabelle e i proventi dell'aumento dei diritti di copia, si poteva coprire il nuovo aumento dei posti a concorsi, per evitare così di rimandare la proposta alla IV Commissione (Finanze e tesoro). Il Governo è disposto ad aumentare i posti a 1.200 perché dai calcoli suddetti i nuovi proventi copriranno le spese relative ai 200 posti in più.

La proposta di legge specifica che degli originari mille posti 700 dovevano essere riservati agli attuali amanuensi e 300 lasciati agli esterni. Le nuove 200 unità verrebbero ad aggiungersi alle 700 riservate agli interni, per un totale di 900, lasciando così inalterati i posti per gli esterni.

Oggetto di studi accurati è stato anche il problema relativo all'età degli amanuensi da ammettere al concorso. Riteniamo di poter giungere a queste conclusioni: stabilire soltanto il minimo di età in anni 21 per aver diritto a partecipare al concorso, senza far menzione di un massimo di età, per dar modo agli anziani, di qualsiasi età, di prendervi parte. Abbiamo fatto questo perché abbiamo potuto riscontrare che in altre categorie, come per esempio per gli aiutanti degli ufficiali giudiziari, non esistono limiti massimi di età. Ciò per consentire il raggiungimento dei 19 anni, sei mesi ed un giorno di servizio ai fini del trattamento di quiescenza.
mesi ed un giorno di servizio ai fini del trattamento di quiescenza.

Togliendo il limite massimo, potranno esservi compresi tutti, tranne naturalmente coloro che non ne abbiamo l'idoneità fisica.

Il nuovo testo modifica anche l'ultimo comma dell'articolo 6, nel senso che alle parole « 720 » e « 360 milioni » devono essere rispettivamente sostituite le parole « 864 milioni » e « 504 milioni », rimanendo inalterata la terza cifra di 360 milioni.

In questi limiti, la sistemazione degli amanuensi sarà la più larga possibile.

PRESIDENTE. Non vi sarà, quindi, nessuna modifica alle tabelle.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Tutto è stato fatto proprio per impedire un ritorno del provvedimento alla IV Commissione (Finanze e tesoro).

RICCIO STEFANO. Vorrei essere tranquillizzato sul fatto che, eliminando il limite massimo di età non sorgano difficoltà, nel senso di applicare il limite massimo previsto dalle leggi generali.

PRESIDENTE. Non potranno sorgere difficoltà in quanto la proposta di legge non prevede alcun limite massimo e non potrà applicarsene alcun altro.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Facendo così, noi mettiamo in essere una legge che va per la sua strada,

una legge speciale; infatti, per altre amministrazioni è previsto il limite minimo di 18 anni, mentre in questo caso tale limite è portato a 21 anni.

BERLINGUER. Bisogna aggiungere che dai lavori preparatori risulterà che, mentre la proposta Cervone stabiliva un limite massimo, noi lo abbiamo eliminato.

PETRILLI. L'osservazione dell'onorevole Riccio mi sembra fondata, perché vi sono dei limiti minimi e dei limiti massimi. Quando non si dice esplicitamente uno di questi limiti, entra in applicazione la legge generale.

Con la presente proposta di legge noi operiamo soltanto sul limite minimo che da 18 anni portiamo a 21 anni. Se nulla diciamo relativamente al limite massimo, non si tratterà di carenza di limite, bensì significherà che avendo operato soltanto sul limite minimo, intendiamo che quello massimo sia quello stesso previsto nella legge generale.

I lavori preparatori, inoltre, non serviranno a dimostrare nulla, perché l'interpretazione di una legge si basa su un tale criterio solo nel caso che esistano dubbi. Qui, invece, non esistono dubbi, perché essendosi parlato solo del limite minimo e non del massimo, è chiaro che si penserà subito che si intende applicare il principio sancito nella legge generale.

PRESIDENTE. Mi sembra che questa osservazione possa venire accolta. Mi permetto solo di osservare che i limiti minimo e massimo sono stabiliti da norme di carattere non costituzionale. Comunque, sono d'accordo con l'onorevole Petrilli.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Io credo che sia essenziale soltanto stabilire il limite minimo.

PRESIDENTE. Allora, su questo punto siamo d'accordo. Mi pare che non vi siano altri punti da chiarire.

Passiamo all'esame degli articoli nel nuovo testo proposto dal Governo che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Il ruolo del personale di dattilografia, istituito con la legge 27 dicembre 1956, numero 1444, è aumentato di mille e duecento unità.

(*È approvato*).

ART. 2.

Nella prima attuazione della presente legge i posti aumentati nell'organico del personale di dattilografia a norma dell'articolo precedente sono attribuiti mediante concorso pubblico, con riserva di 900 posti a favore degli amanuensi e dattilografi assunti a norma dell'articolo 99 dell'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie, approvato con regio decreto legge 8 maggio 1924, n. 745, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino a prestar servizio negli uffici giudiziari continuativamente da epoca anteriore al 1° gennaio 1955, siano in possesso della licenza elementare ed abbiano almeno 21 anni di età.

Non si applica per gli amanuensi e dattilografi sopra indicati il limite massimo di età previsto dall'articolo 2, n. 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nella quota di posti non riservata a norma del comma precedente, gli amanuensi e dattilografi possono concorrere soltanto se in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1957, n. 874, contenente norme sull'ordinamento del personale di dattilografia degli uffici giudiziari.

I posti eventualmente non attribuiti nella quota riservata si aggiungono a quelli da conferirsi secondo le norme ordinarie.

(*È approvato*).

ART. 3.

Per l'ammissione degli amanuensi e dattilografi che hanno titolo a concorrere nella quota di posti loro riservata a norma del primo comma dell'articolo precedente, è richiesto il parere motivato della Commissione di vigilanza e di disciplina di cui all'articolo 25 dell'ordinamento delle cancellerie e segretarie giudiziarie, approvato con regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745.

Per lo svolgimento del concorso si osservano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1957, n. 874, e quelle particolari che saranno stabilite con il bando di concorso anche relativamente alla durata e alla documentazione del servizio prestato dagli amanuensi e dattilografi.

(*È approvato*).

ART. 4.

Dei posti aumentati a norma dell'articolo 1, ottanta sono assegnati al Ministerol di grazia e giustizia.

Gli altri posti saranno ripartiti fra gli uffici giudiziari con decreto ministeriale, a

norma dell'articolo 7, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1444.

(*È approvato*).

ART. 5.

Con la decorrenza indicata nel secondo comma dell'articolo 6 è abrogato l'articolo 99 dell'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie, approvato con regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745.

Con la medesima decorrenza è abrogato altresì il secondo comma dell'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486.

Nella tabella annessa alla legge 9 aprile 1953, n. 226, il numero 4 e il numero 7, lettera *a*), sono sostituiti come indicato nella tabella annessa alla presente legge.

(*È approvato*).

ART. 6.

Negli uffici la cui pianta organica comprende personale di dattilografia, il gettito dei diritti di copia di cui ai numeri 4, lettera *a*) e *d*), e 7, lettera *a*), della tabella indicata nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente è, a cura dei cancellieri capi, versato nel conto entrate eventuali del Tesoro.

La disposizione di cui al comma precedente ha effetto a partire dal primo giorno del mese successivo alla data del decreto di nomina dei vincitori del concorso che sarà indetto a norma dell'articolo 2.

Alla spesa, prevista in 864 milioni di lire, occorrente per l'attuazione della presente legge, si provvederà, per 504 milioni con il gettito dei diritti specificati nel primo comma e per 360 milioni mediante imputazione al capitolo n. 31 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1957-58.

(*È approvato*).

Al testo presentato dal Governo è annessa la seguente tabella. Ne do lettura.

TABELLA

TABELLA CONTENENTE MODIFICAZIONI AL N. 4 E AL N. 7, LETTERA *A*), DELLA TABELLA ALLEGATA ALLA LEGGE 9 APRILE 1953, n. 226

	Diritto fisso	Diritto di copia e diritto di rilascio
	—	—
4. — Diritto di copia e di certificazione di conformità di atti civili, penali e amministrativi:		
a) diritto di copia per la prima pagina.		L. 50
per ogni pagina successiva		» 20
b) diritto di certificazione di conformità	L. 100	
Per le copie fotografiche, da rilasciarsi soltanto a richiesta specifica di parte, il diritto di copia è stabilito in ragione di lire 20 per ogni pagina esclusa l'ultima, e la fornitura della carta sensibile è a carico del richiedente.		
Per le copie rilasciate senza certificazione di conformità sono dovuti, per ogni pagina:		
c) diritto di rilascio.		» 5
d) diritto di copia		» 20
Per le copie rilasciate senza certificazione di conformità, i diritti di cui alle lettere *c*) e *d*) sono calcolati per pagine di formato uso bollo, e la fornitura della carta è a carico della cancelleria. Resta a carico del richiedente la fornitura della carta sensibile per le copie fotografiche.		
Quando, a norma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, l'autorizzazione è richiesta per copie di atti o di certificati predisposte dai richiedenti, è dovuto soltanto il diritto di cui alla lettera *b*).		
I diritti di cui alle lettere *a*), *c*) e *d*) sono calcolati con riferimento al numero delle pagine della copia rilasciata.		
Per gli uffici di conciliazione, tutti i diritti sopra indicati sono ridotti a metà.		
7. — Diritto di urgenza:		
a) per il rilascio delle copie di cui al precedente n. 4, entro 5 giorni dalla richiesta se trattasi di copie manoscritte o dattiloscritte, ed entro due giorni se trattasi di copie fotografiche.		Il doppio dei diritti dovuti secondo il precedente n. 4.

La pongo in votazione.

(*È approvata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge

CERVONE ed altri: « Sistemazione degli amanuensi giudiziari assunti a norma dell'articolo 99 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745 ».

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli . . .	29
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadei, Amiconi, Baresi, Bernardi Guido, Bottonelli, Buzzelli, Caccuri, Capalozza, Colitto, Concetti, Degli Occhi, Facchin, Floreanini Gisella, Foderaro, Formichella, Franceschini Giorgio, Fumagalli, Gorini, Madia, Martuscelli, Murdaca, Perlingieri, Petrilli, Preziosi, Riccio Stefano, Silvestri, Tesauro, Tosato.

La seduta termina alle 18,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI